

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 22 ottobre 2014, n. 0206/Pres.

Regolamento per la disciplina della domanda tavolare telematica e dell'informatizzazione del libro maestro, ai sensi dell'articolo 29, comma 1, lettere f) e g), della legge regionale 11 agosto 2010, n. 15 (Testo unico delle norme regionali in materia di impianto e di tenuta del libro fondiario).

Art. 1	Oggetto e finalità
Art. 2	Tecnologie informatiche
Art. 3	Indirizzo di posta elettronica certificata del mittente
Art. 4	Modalità di presentazione della domanda
Art. 5	Diritti tavolari
Art. 6	Modalità di inoltro, controlli ed attribuzione del numero progressivo annuale
Art. 7	Compilazione del giornale per atti tavolari
Art. 8	Piombatura
Art. 9	Attestazione iscrizioni
Art. 10	Notificazioni e comunicazioni
Art. 11	Collezione dei documenti
Art. 12	Conservazione delle domande e dei decreti tavolari
Art. 13	Archivio informatico della collezione dei documenti
Art. 14	Fascicolo informatico
Art. 15	Contenitore informatico
Art. 16	Fogli di notifica
Art. 17	Efficacia

Art. 1
(*Oggetto e finalità*)

1. Il presente regolamento, in esecuzione degli articoli 17, comma 8, 18, comma 2, e 29, comma 1, lettere f) e g), della legge regionale 11 agosto 2010, n. 15 (Testo unico delle norme regionali in materia di impianto e tenuta del libro fondiario), nell'ambito del procedimento di volontaria giurisdizione previsto dal regio decreto 28 marzo 1929 n. 499, (Disposizioni relative ai libri fondiari dei territori delle nuove province) - di seguito legge tavolare - disciplina le modalità di presentazione per via telematica delle domande tavolari e dei documenti in base ai quali si richiede un'iscrizione, nonché l'ordine di presentazione, la piombatura e l'istruttoria delle medesime da parte degli uffici tavolari e l'attuazione dell'informatizzazione del libro maestro.

2. Il regolamento, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, della legge regionale 15/2010, assicura inoltre la conservazione di quanto presentato per via telematica presso gli uffici tavolari, in osservanza del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale) e nel rispetto della legge tavolare.

Art. 2
(Tecnologie informatiche)

1. Le tecnologie informatiche necessarie per il raggiungimento delle finalità di cui all'articolo 1, sono organizzate secondo l'impianto architettuale previsto nel provvedimento 16 aprile 2014 del responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia, (Specifiche tecniche previste dall'articolo 34, comma 1 del decreto del Ministro della giustizia in data 21 febbraio 2011 n. 44, recante regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione, nel processo civile e nel processo penale, delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2 del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella legge 22 febbraio 2010, n. 24), tenuto conto degli adattamenti dovuti alla specialità del procedimento tavolare e delle sue finalità.

2. Con decreti del direttore del Servizio competente in materia di libro fondiario, da pubblicare sul Bollettino ufficiale della Regione e sul sito internet della Regione, sono approvati gli adattamenti delle tecnologie informatiche di cui al comma 1, dovuti alla specialità del procedimento tavolare e alle sue finalità.

Art. 3
(Indirizzo di posta elettronica certificata del mittente)

1. Per la presentazione della domanda tavolare telematica è necessaria l'iscrizione dell'indirizzo di posta elettronica certificata utilizzato dal mittente nel Registro generale degli indirizzi elettronici, previsto dall'articolo 7 del decreto del Ministro della giustizia 44/2011 od in altro elenco pubblico.

Art. 4
(Modalità di presentazione della domanda)

1. La domanda telematica è presentata, unitamente agli allegati, mediante l'invio di una busta telematica formata secondo le tecnologie informatiche di cui all'articolo 2, dall'indirizzo di posta elettronica certificata del mittente, risultante dal registro generale degli indirizzi elettronici o da altro elenco pubblico, all'indirizzo di posta elettronica certificata attribuito all'ufficio tavolare competente.

2. La domanda telematica ed i singoli allegati sono sottoscritti dal ricorrente con firma digitale o firma elettronica qualificata e sono privi di elementi attivi.

3. Unitamente alla domanda vengono presentati, secondo le tecnologie informatiche di cui all'articolo 2, i documenti informatici necessari per l'espletamento della procedura.

Art. 5

(Diritti tavolari)

1. Al fine di provare l'avvenuto pagamento dei diritti tavolari, in relazione alla domanda tavolare presentata, previsti dall'articolo 16 della legge regionale 15/2010, è necessaria la trasmissione:

- a) di copia della ricevuta cartacea ottenuta per scansione, nel caso di pagamento con modalità non telematiche;
- b) della ricevuta informatica, nel caso di pagamento con modalità telematiche.

2. In ogni caso la ricevuta del pagamento è sottoscritta con firma digitale o firma elettronica qualificata.

Art. 6

(Modalità di trasmissione, controlli ed attribuzione del numero progressivo annuale)

1. La domanda telematica, presentata ai sensi dell'articolo 4, è trasmessa dal gestore della casella di posta elettronica certificata del mittente al gestore dei servizi telematici della Regione, che ne cura il successivo trattamento.

2. Il gestore dei servizi telematici della Regione sottopone le domande telematiche a controlli di natura informatica, che ne determinano il rifiuto o l'accettazione.

3. L'esito dei controlli è comunicato al mittente tramite appositi messaggi di posta elettronica certificata.

4. Effettuati i controlli, alla domanda tavolare telematica ricevuta dal gestore dei servizi telematici della Regione entro le ore nove del primo giorno di apertura dell'ufficio tavolare al pubblico è attribuito automaticamente alle ore nove e dieci minuti del medesimo giorno il numero progressivo annuale, previsto dall'articolo 17, comma 2, della legge regionale 15/2010.

5. Acquisite, ai sensi dell'articolo 17, comma 6, della legge regionale 15/2010, le domande pervenute a mezzo servizio postale e compiute le operazioni previste dal comma 4, viene attribuito il numero progressivo annuale alle domande presentate a mani.

6. Se concernenti lo stesso corpo tavolo, le domande telematiche sono considerate contemporanee, ai sensi degli articoli 29 e 103, secondo comma, della legge tavolo, anche relativamente alle domande pervenute a mezzo del servizio postale ed a quelle acquisite dal sistema come presentate a mani alle ore nove e dieci minuti.

7. Qualora si verificano malfunzionamenti del sistema informatico, che rendano impossibile l'attribuzione del numero progressivo annuale secondo quanto previsto dal comma 4, il numero progressivo annuale, intervenuto il ripristino del sistema, viene attribuito alle ore nove e dieci minuti del primo giorno utile a sistema ripristinato.

8. Il contrassegno, previsto dall'articolo 17, comma 4, della legge regionale 15/2010, è riprodotto sulla domanda tramite l'utilizzo di strumenti informatici.

9. La domanda telematica entra nella disponibilità dell'ufficio tavolo con l'attribuzione del numero progressivo annuale.

10. Con messaggio di posta elettronica certificata l'intervenuta acquisizione da parte dell'ufficio tavolo ed il numero progressivo annuale sono comunicati al mittente.

11. Quanto previsto dal presente articolo avviene in applicazione delle tecnologie informatiche di cui all'articolo 2, rimanendo escluse ulteriori modalità di acquisizione.

Art. 7

(Compilazione del giornale per atti tavolari)

1. La compilazione dei dati del giornale per atti tavolari, di cui all'articolo 12, comma 1, della legge regionale 15/2010, avviene automaticamente.

2. I funzionari degli uffici tavolari controllano, completano ed eventualmente rettificano i dati introdotti automaticamente dal sistema nel giornale per atti tavolari.

Art. 8

(Piombatura)

1. Nella giornata di acquisizione, le domande telematiche sono assegnate ai funzionari per la piombatura, ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 15/2010.

2. Le risultanze del confronto della domanda con lo stato tavolare e dell'esame dei documenti prodotti sono sottoscritte, anche con firma digitale o firma elettronica qualificata, dal funzionario incaricato. Tali risultanze, unitamente alla proposta di decreto tavolare, sono trasmesse al giudice tavolare o al conservatore preposto e delegato ai sensi dell'articolo 95 bis della legge tavolare.

3. Il decreto tavolare può essere sottoscritto anche con firma digitale o firma elettronica qualificata, in osservanza dell'articolo 15 del decreto ministeriale 44/2011 e del decreto legislativo 82/2005. Con le medesime modalità può essere apposta la sottoscrizione del conservatore, in funzione di cancelliere ai sensi dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1987, n. 469 (Norme integrative di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia).

4. Quanto previsto dal presente articolo avviene in applicazione delle tecnologie informatiche di cui all'articolo 2.

Art. 9

(Attestazione iscrizioni)

1. L'attestazione dell'intervenuta esecuzione delle iscrizioni, ai sensi dell'articolo 105 della legge tavolare, è sottoscritta anche con firma digitale o firma elettronica qualificata.

2. Se l'iscrizione non è stata disposta sulla base di alcun documento, ovvero solo sulla base di documenti informatici, l'attestazione è apposta sul decreto tavolare anche tramite l'utilizzo di strumenti informatici.

Art. 10

(Notificazioni e comunicazioni)

1. Ai sensi dell'articolo 20 della legge regionale 15/2010, i decreti tavolari sono notificati, se possibile, via posta elettronica certificata e la relata è sottoscritta anche con firma digitale o firma elettronica qualificata.

2. Nelle ipotesi di notificazione del decreto tavolare intervenuta ai sensi dell'articolo 14, comma 30, della legge regionale 23 luglio 2009, n. 12 (assestamento del bilancio 2009 e del bilancio pluriennale per gli anni 2009-2011 ai sensi dell'articolo 34 della legge regionale 21/2007), il rilascio delle copie conformi del decreto tavolare così notificato può avvenire anche tramite posta elettronica.

3. La comunicazione dei decreti tavolari e dei documenti all'Agenzia delle entrate, in particolare ai sensi dell'articolo 91, terzo comma della legge tavolare e ai sensi dell'articolo 19

del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 (Disciplina dell'imposta di bollo), è effettuata anche via posta elettronica certificata.

Art. 11
(Collezione dei documenti)

1. I documenti allegati alle domande tavolari telematiche fanno parte, al pari dei documenti prodotti in forma cartacea, della collezione dei documenti, prevista dagli articoli 1 e 6 della legge tavolare e dall'articolo 8 della legge regionale 15/2010.

2. Ai sensi dell'articolo 7 della legge tavolare, i documenti di cui al comma 1 sono pubblici.

3. La conservazione delle copie autentiche dei documenti prodotti quali allegati della domanda tavolare telematica è effettuata in osservanza del decreto legislativo 82/2005 e nel rispetto della legge tavolare.

Art. 12
(Conservazione delle domande e dei decreti tavolari)

1. Le domande tavolari telematiche e i decreti tavolari sono conservati, ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale 15/2010, in osservanza del decreto legislativo 82/2005 e nel rispetto della legge tavolare e sono esclusi dagli scarti di archivio.

Art. 13
(Archivio informatico della collezione dei documenti)

1. Le domande tavolari telematiche, gli allegati documenti e i relativi decreti tavolari entrano automaticamente a far parte dell'archivio informatico della collezione dei documenti, previsto dall'articolo 12, comma 3, della legge regionale 15/2010.

2. Le domande tavolari telematiche introdotte automaticamente nell'archivio informatico della collezione dei documenti sono visibili da parte dell'utenza anche prima della sottoscrizione del relativo decreto tavolare.

3. I documenti allegati alle domande tavolari telematiche sono visibili da parte dell'utenza dopo la sottoscrizione del relativo decreto tavolare.

4. I documenti allegati alle domande tavolari ritirate non sono visibili da parte dell'utenza.

Art. 14
(Fascicolo informatico)

1. Al fine dell'elaborazione informatica delle istanze tavolari e per agevolare l'espletamento del procedimento in affari tavolari, il sistema informatico gestisce, con riferimento ad ogni domanda, sia cartacea sia telematica, un fascicolo informatico, inserendovi all'interno i documenti di cui agli articoli 11, 12 e 13.

2. Il fascicolo è integrato nel corso dell'istruttoria con le attestazioni previste dagli articoli 8, 9 e 10.

3. Il fascicolo informatico è visibile solo dai funzionari degli uffici tavolari.

4. I documenti di cui al comma 1 sono esclusi dagli scarti di archivio.

Art. 15
(Contenitore informatico)

1. Il sistema conserva in apposito contenitore informatico i dati dei messaggi di posta elettronica certificata inviati dal mittente e dal sistema al mittente, i documenti informatici contenenti i dati della domanda, le ricevute di pagamento dei diritti tavolari e quant'altro previsto in base alle tecnologie informatiche di cui all'articolo 2.

2. Quanto presente nel contenitore informatico non entra a far parte dell'archivio informatico della collezione dei documenti.

3. Il contenitore informatico è visibile solo ai funzionari degli uffici tavolari.

Art. 16
(Fogli di notifica)

1. Il presente regolamento si applica anche ai fogli di notifica trasmessi dall'Agenzia delle Entrate – Territorio agli uffici tavolari al fine della realizzazione della concordanza del libro fondiario con gli atti catastali prevista dalle norme di cui alla legge 23 maggio 1883 B.L.I. 82 ed alla legge 23 maggio 1883 B.L.I. n. 83, e dalle relative norme regolamentari.

Art. 17
(Efficacia)

1. Le norme del presente regolamento si applicano, compatibilmente con lo stato di informatizzazione raggiunto, dalla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione dei decreti previsti dall'articolo 2, comma 2.